

# SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17<sup>a</sup> - 2<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 243 del 12/10/2015

IN SEDE REFERENTE

- (14) **MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili**
- (197) **Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza**
- (239) **GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà**
- (314) **BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi**
- (909) **Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto**
- (1211) **MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civili e dei patti di convivenza**
- (1231) **LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso**
- (1316) **SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili**
- (1360) **Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**
- (1745) **SACCONI ed altri. - Testo unico dei diritti riconosciuti ai componenti di una unione di fatto**
- (1763) **ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di istituzione del registro delle stabili convivenze**
- (2069) **MALAN e Anna Cinzia BONFRISCO. - Disciplina delle unioni registrate**
- (2081) **Monica CIRINNA' ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze**
- (2084) **CALIENDO ed altri. - Disciplina delle unioni civili**  
- e petizione n. 665 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081, 2084 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 settembre.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)), il quale ritiene che debba essere fatta chiarezza sul modo in cui si procederà all'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084 che sono posti all'ordine del giorno della Commissione oggi per la prima volta. Trattandosi di nuovi disegni di legge ricorda che, ovviamente, vale per essi il disposto del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e quello del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento. In altri termini, questi disegni di legge devono essere esaminati dalla Commissione e la Commissione ne deve concludere l'esame entro il termine massimo di due mesi, termine che può essere ridotto solo sulla base di una decisione del Presidente del Senato assunta in presenza dei presupposti e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 44 del Regolamento.

Poiché agenzie di stampa hanno diffuso oggi la notizia che nella prossima Conferenza dei Capigruppo, che si terrà presumibilmente domani, l'esame dei disegni di legge in materia di unioni civili verrà calendarizzato per l'esame in Aula già a partire dalla giornata di mercoledì prossimo - ove tale notizia corrispondesse sorprendentemente alla verità - gli appare evidente che, in ordine ai tre disegni di legge predetti, ci si troverebbe di fronte ad una palese violazione del primo comma dell'articolo 72 della Costituzione e del comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento, in quanto non si potrebbe certo parlare di un reale esame in Commissione degli stessi.

Il senatore **GASPARRI** (FI-PdL XVII), preso atto che l'odierna seduta della Commissione giustizia è stata rinviata dalle 17,30 alle 20 sulla base di una richiesta del M5S per consentire lo svolgimento di una riunione del relativo Gruppo parlamentare in Senato, manifesta tutto il suo stupore a fronte delle dichiarazioni rilasciate alla stampa nella giornata di oggi dal senatore Zanda, che avrebbe

preannunciato l'intenzione del Partito democratico di chiedere la calendarizzazione in Aula per mercoledì prossimo dei disegni di legge in materia di unioni civili in una conferenza dei Capigruppo che si dovrebbe tenere domani sera e che, però, al medesimo senatore Gasparri, nella sua qualità di Vice presidente del Senato, non risulta convocata dal Presidente del Senato che, a quanto gli consta, è l'unico ad avere questa competenza.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) chiede formalmente che la seduta della Commissione già convocata per domani, alle ore 12, non abbia luogo in quanto concomitante con una congiunta riunione dei Gruppi parlamentari di Forza Italia di Camera e Senato.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene che le considerazioni svolte dal senatore Giovanardi siano inconferenti rispetto al caso di specie, poiché sono più di due anni che la Commissione giustizia è impegnata nell'esame dei disegni di legge in tema di unioni civili. In considerazione di ciò e della rilevanza delle questioni sottese ai medesimi disegni di legge chiede che si proceda nell'esame senza indugio.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*), condividendo le osservazioni testé svolte dal senatore Lumia, esprime peraltro perplessità sulle modalità con le quali sono state esternate le determinazioni in ordine alla necessità di convocare la Conferenza dei Capigruppo, in quanto la calendarizzazione dei lavori d'Aula non può essere disposta nei fatti dal Governo.

Il senatore **QUAGLIARIELLO** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che le considerazioni di ordine sostanziale del senatore Lumia nulla tolzano ad un dato di fatto incontestabile sul piano procedurale e regolamentare. Sono stati da pochi giorni assegnati e posti oggi all'ordine del giorno della Commissione per la prima volta tre nuovi disegni di legge, rispetto ai quali non può non trovare applicazione il comma 1 dell'articolo 44 del Regolamento che prevede che alle Commissioni devono essere lasciati almeno due mesi di tempo per l'esame degli stessi, decorrenti dalla data di assegnazione. Ricorda che, nell'unico caso a sua memoria, in cui tale disposizione non è stata rispettata - e cioè in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1578 della XIV legislatura in tema di legittimo sospetto - le opposizioni dell'epoca reagirono a tale violazione del Regolamento con indignazione, dovendosi altresì ricordare che comunque in quella circostanza vennero lasciati alla Commissione 18 giorni per l'esame in prima lettura e 11 per l'esame in seconda lettura. Davvero non riesce a capire come la violazione della richiamata norma regolamentare fosse così inaccettabile allora, mentre non dovrebbe sollevare alcun problema oggi, tanto più visto che in questo caso alla Commissione non verrebbero lasciati nemmeno un paio di giorni per l'esame, se quanto riportato dalle Agenzie di stampa di oggi dovesse corrispondere a verità.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che l'affermazione secondo cui la Commissione stia esaminando da più di due anni i disegni di legge in materia di unioni civili sia surreale, se si considera il modo in cui concretamente si sono svolti i lavori e, in particolare, se si tiene conto che l'esame ha potuto avere inizio solo dopo che sono stati acquisiti tutti i pareri, sia sul testo unificato sia su tutti gli emendamenti presentati, a partire dallo scorso 29 luglio. Fa presente poi l'intenzione di parecchi senatori del suo Gruppo parlamentare di voler intervenire nella discussione generale che dovrà avere luogo sui disegni di legge n. 2069, 2081 e 2084.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) fa presente che, nella prassi fin qui seguita dalla Commissione la congiunzione dell'esame di nuovi disegni di legge sopravvenuti con quello di altri disegni di legge già all'esame della Commissione, non ha mai comportato l'apertura di una nuova discussione generale.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) concorda con quanto da ultimo evidenziato dal senatore Caliendo. Nello stesso senso si esprime il presidente **CASSON**, dopo aver acquisito informalmente sul punto l'avviso del presidente Palma, non presente alla seduta.

La relatrice **CIRINNA'** (*PD*) illustra quindi il disegno di legge n. 2069 - di iniziativa dei senatori Malan e Bonfrisco e recante disciplina delle unioni registrate - che è composto da 19 articoli e si pone l'obiettivo di colmare una lacuna nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la previsione di una disciplina uniforme per le coppie conviventi, omosessuali ed eterosessuali, in modo da evitare discriminazioni orientate sul sesso. A tale scopo viene introdotto l'istituto delle unioni registrate,

fondato sull'articolo 2 della Costituzione, e tenuto nettamente distinto dal matrimonio quale fondamento della società naturale e pregiuridica - la famiglia - che trae invece copertura e riconoscimento dall'articolo 29 della Costituzione. A supporto di quanto testé affermato, vengono citate pronunce della Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 2010 e 170 del 2014), della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Schalk e Kopft contro Austria del 2010), della Corte di Cassazione (sez. I, n. 4184 del 15 marzo 2012), da cui si trarrebbe la conseguenza di dover regolamentare i diritti e doveri delle coppie conviventi, nel rispetto dell'autonomia legislativa degli Stati membri e nel rispetto della sovranità del Parlamento. L'articolo 1 stabilisce che la legge ha quale finalità di disciplinare, senza discriminazione di sesso, le unioni registrate ed esplicita che tale istituto è distinto ed autonomo rispetto a quello del matrimonio. L'articolo 2 prevede che per la costituzione dell'unione, nonché per il suo scioglimento, è prevista una formalità quale presupposto necessario ma non oneroso: la realizzazione di un registro delle unioni presso l'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo è il soggetto legittimato sia a raccogliere le dichiarazioni dei relativi conviventi, sia a provvedere alle dovute trascrizioni in tale registro. Il predetto articolo prevede i casi di incompatibilità, a pena di nullità, che si frappongono all'accesso a tale istituto che si vuole regolamentare. Nell'ambito delle categorie di soggetti che non possono costituire una unione civile registrata si annoverano, *exempli gratia*, le persone già legate da un rapporto di *coniugio* o ancora vincolate da precedente unione registrata, le persone minorenni, quelle vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione. Si esclude altresì l'applicabilità a tale istituto delle convenzioni internazionali che disciplinano il matrimonio. L'articolo 3 esplicita i diritti e doveri derivanti dalla registrazione dell'unione, quali l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e la coabitazione. Si prevede la sospensione di tale obbligo nei confronti della parte che, allontanatasi senza il consenso dell'altra dalla comune abitazione, rifiuti di farvi ritorno. L'articolo 4 prevede il diritto della coppia di scegliere, mediante una convenzione redatta per iscritto a pena di nullità, il proprio regime patrimoniale. L'articolo 5 prevede in capo ai componenti dell'unione registrata i diritti e doveri di cura, assistenza e assunzione delle decisioni relative alla salute dell'altro componente l'unione, nel caso di incapacità di quest'ultimo. La norma prevede, alla stessa stregua del coniuge, il diritto al congedo parentale per tre giorni lavorativi retribuiti in caso di decesso o di documentata grave infermità dell'altro membro dell'unione. L'articolo 6 prevede l'estensione al componente dell'unione registrata di una serie di diritti, già riservati al coniuge, in caso di accertata incapacità, totale o parziale, di agire di uno dei due componenti; l'articolo 7 prevede diritti equivalenti ai familiari per l'assistenza penitenziaria; l'articolo 8 attribuisce al contraente l'unione civile il diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e residenziale pubblica, nel rispetto delle graduatorie, e sulla base di quanto è già oggi riconosciuto in via pretoria al convivente *more uxorio*; l'articolo 9 prevede il diritto al risarcimento del danno in caso di decesso di una delle due parti dell'unione registrata a seguito di fatto illecito cagionato da terzi; l'articolo 10 prevede il subentro nel contratto di locazione dell'altro componente in caso di morte dell'intestatario del contratto di locazione. L'articolo 11 prevede che, nell'ambito della successione legittima, concorra anche il componente dell'unione e riconosce, in capo allo stesso, il diritto di abitazione sulla casa in cui la coppia ha vissuto; l'articolo 12 reca previsioni in materia di scioglimento dell'unione registrata; l'articolo 13 disciplina i diritti scaturenti da tale scioglimento in capo ad uno dei due componenti, qualora sia economicamente più debole; l'articolo 14 disciplina gli eventuali obblighi alimentari. Con gli articoli da 15 a 17 si apportano modifiche ad alcune previsioni del codice penale, del codice di procedura penale e leggi collegate estendendo alle parti dell'unione registrata la disciplina ivi prevista per il familiare, il coniuge o il convivente *more uxorio*. L'articolo 18 esclude che la registrazione dell'unione possa avere alcuna conseguenza giuridica sui figli della coppia e che da essa discenda alcun diritto alle adozioni dei minori in qualsiasi forma, prevedendo peraltro al comma 3 - nell'esclusivo interesse del minore ed a tutela della continuità affettiva - il diritto all'affidamento del figlio monogenitore di uno dei due conviventi registrati, nel caso di decesso o di grave malattia di quest'ultimo che gli impedisca di esercitare la responsabilità genitoriale, in favore dell'altro convivente registrato che con il minore ha convissuto.

L'articolo 19 disciplina infine i diritti delle coppie, già unite in matrimonio, a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti, prevedendo che in tale circostanza le parti possano proseguire il rapporto come unione registrata in base a quanto previsto dall'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

La relatrice Cirinnà passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 2084 - d'iniziativa dei senatori Caliendo, Cardiello e Zizza e composto da ventinove articoli - che è volto a regolamentare il nuovo istituto dell'unione civile, configurando il medesimo come istituto al quale possono accedere sia persone dello stesso sesso sia persone di sesso diverso. I proponenti si richiamano alla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 e puntano ad introdurre una disciplina giuridica *ad hoc* che differenzi i diritti e le tutele di tali coppie da quelle unite dal vincolo del matrimonio. A tale

riguardo, si prevede, in particolare, l'istituzione del registro delle unioni civili presso l'anagrafe - anziché presso lo stato civile, come è invece stabilito per l'istituto matrimoniale - senza la necessità dell'intervento del giudice all'atto della costituzione o dello scioglimento dell'unione civile medesima. L'articolo 1 reca le finalità del disegno di legge, ovvero la disciplina dei diritti e dei doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. L'articolo 2 definisce le modalità di costituzione dell'unione civile, mentre l'articolo 3 ne delinea le cause impeditive. L'articolo 4 reca modifiche al regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 e l'inserimento di un nuovo articolo 5-*bis* in materia di unione civile; l'articolo 5 disciplina le cause della cessazione dell'unione civile e l'articolo 6 i diritti delle coppie già unite in matrimonio a seguito di divorzio per il cambiamento di sesso di una delle parti prevedendo la facoltà di proseguire il rapporto come unione civile, nel rispetto delle modalità di costituzione dell'unione di cui all'articolo 2 del disegno di legge. L'articolo 7, in materia di trattati internazionali, prevede che le disposizioni di questi ultimi relative al matrimonio non si applichino all'unione civile; l'articolo 8 sancisce che la costituzione delle unioni civili non abbia effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti. L'articolo 9 stabilisce il regime patrimoniale della separazione di beni per le parti dell'unione civile e prevede che la costituzione dell'unione civile comporti la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili. L'articolo 10 concerne la convenzione di unione civile, che consente alle parti di stipulare accordi - al momento della sua costituzione o in qualsiasi momento successivo - al fine di regolamentare rapporti personali e patrimoniali (esemplificativamente: contribuzione economica, mantenimento reciproco, godimento della casa di abitazione, assistenza reciproca in caso di malattia, designazione reciproca quale amministratore di sostegno). L'articolo 11 tratta i doveri di solidarietà, ovvero quelli che le parti stabiliscono di comune accordo e i reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo. L'articolo 12 riguarda il diritto al sostegno economico nell'ipotesi di cessazione dell'unione civile; l'articolo 13 l'obbligo alimentare e l'articolo 14 la successione nel contratto di locazione. L'articolo 15 riguarda i diritti successori; l'articolo 16 la cura, l'assistenza e le eventuali decisioni da assumere in caso di malattia o di morte di una della parti, l'articolo 17 reca previsioni in materia di interdizione, inabilitazione ed amministrazione di sostegno, mentre l'articolo 18 disciplina l'assistenza penitenziaria.

L'articolo 19 estende al contraente dell'unione civile le disposizioni in materia di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, mentre l'articolo 20 disciplina l'estensione alla parte dell'unione civile di durata ultranovennale dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro spettanti ai coniugi. L'articolo 21 stabilisce che le regioni, anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, considerino l'unione civile ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica. L'articolo 22 prevede che, in caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può richiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile. L'articolo 23 prevede l'estensione alle parti delle unioni civili delle agevolazioni fiscali derivanti dall'appartenenza al nucleo familiare, ivi comprese le disposizioni sui carichi di famiglia. L'ultima parte del disegno di legge - dall'articolo 24 all'articolo 29 - reca le seguenti modificazioni alla vigente disciplina legislativa e codicistica: l'articolo 24 reca modifiche alle condizioni in materia di ammissione a graduatorie pubbliche e di erogazione di servizi la cui concreta attuazione è demandata a regolamenti di delegificazione; l'articolo 25 reca modifiche al codice civile, estendendo ai componenti dell'unione civile le previsioni in materia di decadenza della responsabilità genitoriale sui figli (articolo 330), ordine di protezione contro gli abusi familiari (articolo 342-*bis*) e contenuto dell'ordine di protezione (articolo 342-*ter*); l'articolo 26 - modifiche al codice delle assicurazioni private - estende alle parti dell'unione civile i vantaggi derivanti dall'articolo 134, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; l'articolo 27 - rubricato modifiche al codice penale - estende alle parti dell'unione civile le previsioni di cui agli articoli 307 (assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata), 384 (casi di non punibilità), 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare), 577 (ergastolo, aggravanti per omicidio), 649 (non punibilità della persona offesa, se congiunto) del predetto codice; l'articolo 28 - modifiche al codice di procedura penale - estende alle parti dell'unione civile quanto disposto dagli articoli 35 (incompatibilità per ragioni di parentela), 36 (astensione), 199 (facoltà di astensione dei prossimi coniugi) e 681 (provvedimenti relativi alla grazia) del predetto codice; l'articolo 29, infine, reca modifiche a leggi collegate al codice penale e di procedura penale, estendendo alle parti dell'unione civile le indagini patrimoniali di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia); l'elargizione di provvidenze ai superstiti di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del

terrorismo e della criminalità organizzata), nonché di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura).

Dopo che il senatore **CALIENDO (FI-PdL XVII)**, intervenendo in via incidentale, ha tenuto a precisare che il disegno di legge a propria firma e testé illustrato stabilisce - in merito alle modalità di costituzione dell'unione civile di cui all'articolo 2 - che almeno una delle due persone maggiorenni e capaci che formano l'unione civile debba essere in possesso della cittadinanza italiana, la relatrice si sofferma quindi sul disegno di legge n. 2081, di cui è prima firmataria.

Esso è volto a dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di riconoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso sesso e dei diritti delle coppie di fatto e si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istituzioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trovare peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie formate da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto. Nell'attuale legislatura, questo dibattito ha visto realizzarsi - con il testo unificato adottato il 17 marzo 2015 dalla Commissione giustizia del Senato (per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763) - lo stato di maturazione ed elaborazione normativa più avanzato mai raggiunto fino ad oggi, da qualunque proposta di legge sulla stessa materia. Dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di audizioni informali - con la partecipazione di numerosi giuristi, esperti e associazioni - e un ulteriore lavoro di composizione svolto in Commissione, che ha condotto a significative migliorie e riscritture di alcune parti del testo si è giunti infine ad un nuovo articolato, che di quel testo unificato è la diretta evoluzione. Il disegno di legge n. 2081 deve pertanto ritenersi il punto di approdo più avanzato del lungo e proficuo lavoro legislativo di sintesi condotto dalla Commissione, che tra l'altro tiene conto delle reiterate sollecitazioni provenienti negli ultimi anni dalla società civile e dalla giurisprudenza costituzionale italiana ed europea. Nel merito, esso consta di due Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 10 inclusi) introduce *ex novo* nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Il Capo II (articoli da 11 a 23) reca invece una disciplina della convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire nell'ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già consolidate nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. In particolare, l'articolo 1 declina le finalità generali delle disposizioni del Capo I, indicandole nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. L'articolo 2 disciplina le modalità per la costituzione dell'unione civile e ne delinea le cause impeditive. L'articolo 3 definisce i diritti ed i doveri derivanti dall'unione civile, con riferimento - in particolare - agli obblighi di mutua assistenza e di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti. L'articolo 4 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi. L'articolo 5 reca una modifica dell'articolo 44, lettera *b*), della legge 4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell'altra parte. L'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile, estendendo all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio. L'articolo 7 introduce la fattispecie dell'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per le coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla rettificazione anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile. L'articolo 9 estende *l'impedimentum legaminis* ex articolo 86 del codice civile alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. A completamento del Capo I, l'articolo 10 reca disposizioni finali e transitorie volte all'immediata operatività della nuova disciplina nelle more dell'adozione dei decreti legislativi delegati. L'articolo 11 definisce la convivenza di fatto e, a tal fine, pone i parametri per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza. L'articolo 12 stabilisce i doveri di reciproca assistenza tra i conviventi di fatto. L'articolo 13 stabilisce i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione. L'articolo 14 estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di preferenza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare. L'articolo 15 riconosce l'obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto. L'articolo 16 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una partecipazione agli utili ed ai beni dell'impresa familiare. L'articolo 17 reca modifiche al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce la possibilità di nominare tutore, amministratore di sostegno o curatore il convivente della parte dichiarata interdetta o inabilitata. L'articolo 18 parifica i diritti del convivente superstite a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di

danni procurati dalla morte del convivente di fatto. L'articolo 19 riconosce la possibilità di stipulare contratti di convivenza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale di elezione. L'articolo 20 enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza; l'articolo 21 stabilisce le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo matrimonio o unione civile). L'articolo 22 definisce le norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati all'estero tra cittadini italiani o in cui partecipi un cittadino italiano; l'articolo 23, in conclusione, individua i mezzi di copertura finanziaria. Su proposta del PRESIDENTE, non essendovi osservazioni in senso contrario, viene disposta la congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 2069, 2081 e 2084 con l'esame dei disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745 e 1763.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 21.*